

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

18.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		ANIASI ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo ( <i>approvato dalla I Commissione del Senato</i> ) (2116) . . . . .	3	LEVI BALDINI NATALIA . . . . .	4
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 8, 9	PETROCELLI EDILIO . . . . .	5
AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	7, 8	SCARAMUCCI GUAITINI ALBA . . . . .	8
		SERVELLO FRANCESCO . . . . .	6
		ZOLLA MICHELE . . . . .	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,5.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2116).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1984.

L'onorevole Aldo Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge concernente la proroga della tutela delle opere di Italo Svevo, presentato dal Presidente del Consiglio a nome del Governo, che giunge all'esame e al voto di questa Commissione già approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, comprende anche indicazioni verso una più ampia, nuova normativa nel complesso ambito del diritto d'autore, tuttora regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Esiste una specificità del « caso » Svevo che esporrò brevemente, ma in essa si presenta focalizzata una esigenza generale sottolineata dal Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Il problema specifico è stato posto dalla figlia di Svevo, che ha manifestato preoccupazione per non poter più eserci-

tare nei confronti dell'opera letteraria paterna - prossima a cadere in dominio pubblico - quella tutela morale e letteraria preventiva che da sempre ha esercitato, curandone in prima persona tutte le edizioni, dalle introduzioni al testo, agli apparati critici.

La signora ha pubblicamente dichiarato, in una recente intervista, di non avere alcuno scopo di lucro, precisando che se lo Stato le avesse concesso la proroga sui diritti d'autore del padre, avrebbe devoluto quelle somme per realizzare un museo sveviano.

Si è dunque posto il problema di una estensione generale dei termini di protezione del diritto d'autore sino a 70 anni dalla morte, come attualmente avviene in Germania. La proposta non è nuova, considerato che già il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore si era espresso in tal senso in sede di ratifica della Convenzione di Unione di Berna, Atto di Parigi.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici del problema, relativamente al danno che deriverebbe ad alcuni editori dalla mancata pubblicazione delle loro edizioni, è appena il caso di sottolineare che ben maggiore sarebbe questo danno per l'editore che, unico tra tutti - come ha rilevato Eugenio Montale - seppe scoprire e valorizzare sul piano letterario l'opera di Svevo, e che ha in corso il completamento dell'edizione critica dell'*opera omnia*.

Ma, al di là degli aspetti specifici del caso, il vero problema su cui il Governo ha posto la propria attenzione presentando il disegno di legge in questione è di carattere generale e di dimensioni ben più ampie.

L'evoluzione delle forme di comunicazione, infatti, ed i nuovi sviluppi tecnologici hanno evidenziato l'importanza di

una maggiore protezione delle opere dell'ingegno, inducendo la Commissione della Comunità economica europea ad avviare i lavori per una riforma generale del diritto d'autore, lavori ormai prossimi alla conclusione.

Il documento della Commissione n. 59 dell'8 dicembre 1982 dichiarava espressamente: « La nuova normativa in preparazione opererà una riforma delle singole legislazioni che assicurerà agli autori una maggiore protezione... Essa sostituirà con una durata unica le differenti durate del diritto d'autore nei paesi membri della Comunità... scaglionate tra 50 e 80 anni ».

Dal canto suo, la direzione generale della proprietà letteraria presso la Presidenza del Consiglio sta da tempo elaborando un testo di riforma della vecchia legge sul diritto d'autore, che prevede una estensione dei termini di protezione (probabilmente sessant'anni) in armonia con le decisioni CEE.

Per tutte queste considerazioni, occorre evitare che un autore dell'importanza di Italo Svevo cada in pubblico dominio alla vigilia dell'emanazione di provvedimenti legislativi a livello CEE e nazionale diretti a estendere i termini di protezione. In altri termini e mentre si prospetta l'opportunità di un provvedimento legislativo di carattere generale che dovrà essere emanato nel contesto delle direttive di prossima emanazione CEE, non si può ignorare però che nell'attesa della riforma i diritti d'autore per le opere di Italo Svevo vengono a scadere il 31 dicembre di quest'anno. Sarebbe assai strano che solo per un comportamento di presunta equità, peraltro solo formale, si determinassero conseguenze che riteniamo giusto evitare. Sarebbe, a mio avviso, ingiusto infatti che con la giustificazione formale di evitare un provvedimento *ad personam* non si consentisse un ulteriore periodo di « esclusiva » che, come sottolinea la relazione del Governo, permetterebbe il completamento dell'edizione critica di Svevo, con indubbio vantaggio per tutta la cultura italiana.

A tale proposito mi sembra il caso di ricordare che la tardiva scoperta di Svevo,

l'ostracismo di cui fu oggetto durante il fascismo giustificano un provvedimento, analogamente a quanto è stato fatto, come già ricordato nella relazione del Governo, per le opere di Giuseppe Verdi.

Ritengo quindi che la Commissione, contestualmente all'approvazione del provvedimento in esame, possa approvare un ordine del giorno che impegni il Governo alla presentazione di un disegno di legge che affronti in maniera organica la legge sul diritto d'autore, stabilendo una estensione generale dei termini di protezione.

Esprimo pertanto parere favorevole al provvedimento in esame, e preannuncio la presentazione del seguente ordine del giorno, sul quale mi auguro che il Governo esprima parere favorevole:

La Commissione interni della Camera dei deputati

impegna il Governo

ad una revisione organica della legge sul diritto d'autore con un'estensione generale dei termini di protezione in armonia con le direttive della CEE di prossima emanazione e con gli indirizzi generali della riforma già allo studio.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ha fatto pervenire il parere, espresso peraltro con la formula « nulla osta » e non con quella « parere favorevole ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NATALIA LEVI BALDINI. Per quanto riguarda i diritti d'autore dell'opera di Italo Svevo, penso che la Camera dei deputati debba opporsi al provvedimento che concede a tali diritti una proroga di cinque anni. I diritti d'autore dell'opera di Svevo scadono il 31 dicembre 1984, cioè fra meno di un mese. Secondo il disegno di legge che il Senato ha approvato verrebbero invece a scadere il 31 dicembre 1989. Un simile disegno di legge appare inaccettabile. Si tratta di un provvedimento ingiusto e anticostituzionale, di un provvedimento *ad personam*. La durata dei di-

ritti d'autore è di cinquant'anni. Per vari autori i diritti scadono fra breve tempo. La legge è uguale per tutti, e se approviamo il provvedimento di proroga per l'opera di Svevo è necessario adottare un identico provvedimento per altri. È allora necessario estendere la durata dei diritti d'autore, portarla da cinquanta a cinquantacinque anni, come si vuole fare per Svevo. Teniamo conto però che cinquant'anni sono già molti, e in verità non esiste una ragione reale per stabilire che occorre siano di più.

La proroga per l'opera di Svevo è stata richiesta con una motivazione in verità del tutto insostenibile. Dell'opera di Svevo si sta portando a compimento una edizione critica, ed essa non sarà ultimata se non appunto fra cinque anni. Ma ci domandiamo per quale ragione mai alla edizione critica possa essere d'ostacolo il fatto che i diritti non siano più sotto tutela, e che l'opera sia di dominio pubblico. Ben venga l'edizione critica: nessuno ne vuole mettere in dubbio l'importanza e il pregio. Noi però abbiamo letto e amato i libri di Svevo così come sono. Accoglieremo con gran piacere l'edizione critica, ma non per questo smetteremo di leggere i libri di Svevo in quei vecchi volumi che abbiamo in casa e che ci fanno compagnia per tutta la vita.

Non è facile oggi trovare i libri di Svevo, e invece vorremmo che le librerie ne fossero piene e che i giovani avessero il modo di comprarli e conoscerli senza difficoltà.

Cito dal *Giornale della libreria* alcune frasi che mi sembrano sensate: « Ci si accorge che per un profano l'espressione "cadere in pubblico dominio" ha un suono allarmante, sembra indicare una sventura come se il "pubblico dominio" togliesse qualcosa a un'opera. In realtà "cadere in pubblico dominio" per un'autore come Svevo significa essere finalmente accolto nel novero dei classici, e l'editoria italiana si sta preparando appunto a tributargli questo omaggio attraverso una pluralità di edizioni, inclusa quella critica, per completare la quale si vorrebbe adottare un provvedimento speciale ».

Italo Svevo è uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano. Alcuni fra i suoi libri potrebbero essere letti nelle scuole. La diffusione vasta e libera delle sue opere si rende necessaria. C'è gran posto sia per l'edizione critica che per ogni specie di edizione. Occorre perciò opporsi risolutamente e recisamente ad un provvedimento di proroga, per amore non solo della giustizia, ma anche della vita culturale italiana. Occorre opporsi ad un simile provvedimento non solo perché insensato e ingiusto, ma anche perché a Italo Svevo, scrittore grande e universalmente amato, si vuole che sia dato pieno spazio fra le giovani generazioni, ora, subito, e non fra cinque anni.

EDILIO PETROCELLI. La finalità dichiarata del disegno di legge al nostro esame è la proroga di cinque anni della utilizzazione economica esclusiva, perché è in corso di stampa l'opera critica da parte dell'editore Dall'Oglio. Come si vede lo spostamento dei termini non opererebbe direttamente a favore dei familiari o degli aventi causa; si tratta di una rielaborazione critica delle opere di Svevo, la quale, non essendo considerata opera originale, non è soggetta alla tutela dell'articolo 25 della legge n. 633 del 1941. Ci risulta invece che la figlia Letizia non si è tanto dimostrata preoccupata da ragioni economiche, bensì dal fatto che, « cadendo la protezione letteraria, ognuno potrebbe pubblicare edizioni manipolate ».

Anche questa motivazione appare però estranea al contenuto della proroga, in quanto la difesa dei diritti morali della personalità dell'autore, dell'integrità dell'opera è attuata già dalla legge in vigore. Infatti chiunque (sia familiari che eredi) può, senza limiti di tempo, ricorrere contro ogni tipo di manipolazione dell'opera dell'autore. Possiamo anzi dire di più: in mancanza dell'iniziativa dei familiari o degli aventi causa, è il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'associazione sindacale competente, ad intervenire contro ogni omissione o manipolazione che investa sia l'onore che la personalità del-

l'autore o l'opera stessa. E al riguardo basta leggere l'articolo 20 della legge n. 633, nonché le relative sanzioni previste dagli articoli 168 e 169.

Nella relazione che accompagna il provvedimento a firma del Presidente del Consiglio, si può leggere inoltre che esso si rende necessario per gli stessi motivi che giustificarono l'emanazione di un provvedimento per Giuseppe Verdi, e cioè perché 50 anni dalla morte dell'autore sono pochi per la tutela dei diritti d'autore, tant'è che in altri paesi il termine è più lungo (70 anni in Germania e Austria, 80 in Spagna).

È appena il caso di osservare che con la legge n. 440 del 1945 i termini sono stati aumentati da 50 a 56, tenendo conto del periodo della guerra e della repressione fascista. Dunque, il periodo attuale è di 56 anni. E dobbiamo ricordare, altresì, che la morte di Svevo è avvenuta nel 1928, quando, cioè, i diritti d'autore erano già scaduti, e che con la legge che ho sopra ricordato furono quindi prorogati di 6 anni. Lo stesso provvedimento ispirato alla musica verdiana, cioè la legge n. 1421 del 1956, non fu *ad personam*, ma esteso a tutte le opere di autore. Inoltre, le stesse leggi internazionali ispirate al rispetto della convenzione di Berna non tutelano il singolo autore per anni diversi. I termini più lunghi, qui invocati sulla base degli orientamenti della convenzione di Berna, valgono per tutti allo stesso modo e non c'è, quindi, differenziazione nella tutela del diritto d'autore. Anzi, possiamo aggiungere che nella legislazione italiana vi sono varianti importanti: la legge n. 363, ad esempio, agli articoli 27 e 31 prevede deroghe in caso di pseudonimo, in quanto i 50 anni previsti dall'articolo 8 possono anche non iniziare dalla morte dell'autore ma dalla prima pubblicazione delle sue opere, e gli stessi termini possono essere differenziati nel senso che alcune opere possono portare una datazione diversa a seconda che la pubblicazione sia avvenuta in un anno o in un altro. E va ricordato che la prima pubblicazione può avvenire anche dopo 20 anni dalla morte dell'autore. Dunque,

arriviamo ad un termine di almeno 76 anni se consideriamo le norme previste dalle varie leggi succedutesi.

Contraddittorie a noi sembrano le stesse argomentazioni con le quali si dice di voler portare un contributo alla cultura, poiché, come ricordava la collega Levi Baldini, la gratuità dei diritti d'autore, conseguente alla caduta delle opere in pubblico dominio, ridurrebbe il costo del prodotto, aumenterebbe la tiratura, moltiplicherebbe le edizioni, faciliterebbe la divulgazione delle opere nelle scuole, e così via.

Non può essere ignorato il fatto che in attesa della fine dell'anno molti editori hanno predisposto opere critiche e filologiche che verrebbero danneggiate da una proroga *ad personam* che farebbe venir meno i principi della certezza e della eguaglianza del diritto.

È facile prevedere che i controinteressati farebbero valere le loro ragioni di fronte alla Corte costituzionale, impugnando il provvedimento al nostro esame e vanificandone gli effetti. Su tale eventualità non sarebbe male che la Commissione affari costituzionali tornasse ad esprimersi, valutando più approfonditamente il merito del provvedimento.

Per quanto ci riguarda, riteniamo, infine, che il ritardo di un anno con il quale il Governo ha presentato il disegno di legge al Senato, rispetto alla iniziale richiesta dei familiari dello scrittore, abbia fatto venir meno le condizioni per definire un provvedimento che tenesse concettualmente conto sia delle esigenze della famiglia Svevo, sia dell'editore Dall'Oglio, sia di corretti criteri di ordine generale capaci di difendere adeguatamente le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

FRANCESCO SERVELLO. Senza dilungarmi in approfondimenti di natura letteraria, mi limiterò al provvedimento in sé, che è unanimemente considerato di carattere straordinario.

Dirò subito che a me non sembra di poterne rilevare l'eccezionalità; ed è invece indubbio che esso crea disparità tra gli autori e gli editori. La realtà è che con questo provvedimento si vuole favorire una famiglia — nel caso in specie quella di Svevo — ed un editore — quello che ne cura la pubblicazione dell'*opera omnia* —. Non riesco quindi a comprendere come al Senato sia potuto passare un provvedimento di questa natura, e come la Commissione affari costituzionali della Camera abbia potuto esprimere la formula del « nulla osta » all'*iter* del provvedimento. Ripeto, questo è uno dei tanti provvedimenti « fotografia » emanato, nel caso in specie, per favorire una determinata situazione di natura editoriale. Se l'intendimento fosse stato quello di una proroga dei termini per l'intera materia della durata della protezione del diritto d'autore, giusto e corretto sarebbe stato emanare un provvedimento di natura globale, magari in linea con le legislazioni degli altri paesi della CEE.

Per le considerazioni esposte, quindi, invito il Governo a ritirare il disegno di legge in esame, a riesaminare l'intera materia, e ad adottare un provvedimento uguale per tutti.

MICHELE ZOLLA. Desidero svolgere soltanto alcune brevi osservazioni.

Premetto che non sono un esperto in materia, anche se conosco per sommi capi la legislazione che regola il delicato problema dei diritti d'autore. Siamo in presenza, signor Presidente, di un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e per quanto possa cedere ai dubbi e alle perplessità sollevate, non posso ritenere che i miei colleghi del Senato abbiano proceduto totalmente da sprovvisti in materia, senza cioè valutare l'atto che andavano a compiere con l'approvazione del disegno di legge in questione.

È pur vero signor Presidente, che la Commissione affari costituzionali, come ella ha rilevato, ha espresso un parere in maniera piuttosto irrituale, giacché normalmente le formule usate sono del se-

guente tenore: « parere favorevole per l'ulteriore *iter*...; parere favorevole a condizione che... »: questi sono i due modi con cui si esprime il parere della Commissione affari costituzionali.

Devo dire che aver dato il nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento sta a significare che vi è un parere sostanzialmente favorevole. E certamente il mancato varo, a tutt'oggi, di una normativa sui diritti d'autore, per altro in linea con le direttive CEE in materia, rende necessario il presente intervento legislativo. Sicuramente si tratta di un'eccezione al principio della *par condicio*; ma tali riserve sono superabili dal contestuale accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore, tendente ad impegnare il Governo a regolamentare, in termini ragionevolmente brevi, l'intera disciplina della materia del diritto d'autore salvaguardando tutti gli autori e le case editrici che invocano il giusto principio di equità.

Chiedo pertanto che il rappresentante del Governo si pronunci preliminarmente sull'ordine del giorno dell'onorevole Aniasi.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È stato posto un problema di *par condicio*, che naturalmente richiede garbo e pertinenza, e al quale il Governo è particolarmente sensibile. Spesso in Parlamento siamo costretti ad affrontare norme che si fanno carico di situazioni specifiche, che riguardano norme-fotografia o *sub specie* di norme di carattere generale. Spesso ci capita di presentare e sostenere emendamenti che, avendo caratteristiche apparentemente generali, tutelano una singola impresa. In questo non c'è nulla di illegittimo e di lesivo dei principi di uguaglianza, si tratta di questioni che il Parlamento affronta ogni giorno. Se si fosse preso in considerazione il problema del diritto d'autore nelle sue linee generali, il termine del 31 dicembre previsto per la tutela delle opere di Svevo sarebbe irrimediabilmente spirato. Qui siamo in presenza di una ma-

teria particolarmente delicata, che riguarda l'arte del singolo scrittore e dove la sensibilità alle esigenze del caso singolo dovrebbe essere parte stessa del modo di trattare la materia. Gli artisti e gli scrittori sono, in qualche modo, categorie dello spirito.

In Italia esiste il problema Svevo, e non possiamo nasconderci che si tratta di un autore che per anni è stato trattato *tamquam non esset*, e dinanzi al quale tutti si sono inchinati poi quasi fosse una sorta di Joyce e Proust. Questo è un dato di fatto che caratterizza la storia peculiare di questo autore della letteratura italiana. Negli ultimi anni c'è stata l'esplosione del fenomeno Svevo, cui sta dedicando la sua vita la figlia dello scrittore, Letizia, che cura amorevolmente — non per danaro ma per affetto — la crescita del padre nella coscienza letteraria italiana, europea e mondiale. Italo Svevo è stato ignorato per lungo tempo; oggi sta dando lustro al nome dell'Italia. Questa è la ragione, semplice ed elementare, di un provvedimento che si affida alla sensibilità di un Parlamento che non può non occuparsi dei problemi dell'arte. A mio avviso, nello specifico, la possibilità di una qualche disuguaglianza è giustificabile anche costituzionalmente proprio perché ci sono ragioni plausibili. La stessa Corte costituzionale sostiene che « c'è una ragionevolezza opinabile, come tutto ciò che è ragionevole, e tuttavia non c'è una manifesta irragionevolezza. C'è anzi una ragionevolezza dei motivi addotti ».

Ci si rende conto che la caratteristica derogatoria è indispensabile, in vista della scadenza del 31 dicembre. Consapevole di ciò il Governo informalmente aveva già manifestato la disponibilità massima ad affrontare subito il problema nei suoi termini generali. Il Governo accetta fin d'ora con convinzione ed anzi, fa proprio l'ordine del giorno presentato dal relatore perché, al di là dei tempi brevi che pongono l'esigenza del disegno di legge in esame, si abbia quella revisione generale della materia che l'ordine del giorno stesso auspica.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione debba esplicitamente pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Petrocelli, il quale ritiene opportuno che la I Commissione riesamini il provvedimento ai fini dell'emanazione di un nuovo parere, giacché esso è stato espresso con la formula generica del « nulla osta ».

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Desideremmo conoscere il parere del relatore in merito a questa proposta del collega Petrocelli. A me sembra, infatti, che l'onorevole Aniasi non sia stato molto chiaro in merito.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Onorevole Scaramucci, non sono stato né chiaro né oscuro perché non ho avuto il piacere di prendere la parola dopo lo svolgimento della mia relazione.

Debbo dire che l'argomentazione oggetto di qualche perplessità, quella cioè relativa alla formulazione « nulla osta » espressa dalla I Commissione affari costituzionali, non vedo come possa essere interpretata se non nel senso di un parere favorevole. Non ho nulla in contrario, comunque, a che la I Commissione sia invitata ad emanare un nuovo parere, purché questo non sia addotto a giustificazione per rinviare l'esame del provvedimento al periodo successivo al 31 dicembre, quando cioè risulterebbero già scaduti i diritti d'autore.

Accetto la proposta dell'onorevole Petrocelli, quindi, purché si solleciti la I Commissione ad esprimere il proprio parere entro brevissimo tempo, così da porre all'ordine del giorno della prossima settimana il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Indipendentemente dalla formulazione particolare di questo parere, il riesame può essere sempre richiesto a norma di regolamento, e anche secondo la prassi.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il col-

---

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1984

---

lega Petrocelli ha sottolineato, nel suo intervento, ragioni che attengono anche alla costituzionalità del provvedimento. Comunque, non sono affari che mi riguardino le procedure parlamentari!

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93, terzo comma del regolamento, pongo in votazione la proposta di richiedere alla I Commissione un riesame del parere sul provvedimento in esame.

*(È approvata).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO